

Giovanni Catalisano

Mascialino, R.

2016 *Giovanni Catalisano: Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione*. PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 'FRANZ KAFKA ITALIA®' VI Edizione 2016, Sezione Saggi, **Secondo Premio**: Recensione.

Il saggio ***Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione*** (Milano: Giuffrè Editore 2016) di **Giovanni Catalisano** si incentra eminentemente, anche se non solo, sul reato di diffamazione perpetrato attraverso i mass-media in special modo quando riguarda la pubblica amministrazione in qualità di persona giuridica dotata di articolazione nei vari uffici. Lo studio consta di cinque Capitoli a loro volta suddivisi in sottocapitoli così che le numerose prospettive aperte di volta in volta su di essi ricevono la più chiara esposizione analitica sia dal punto di vista giuridico sia da quello più ampiamente panoramico coinvolgente aree di indagine corollaria. L'esposizione del giudizio dell'Autore in riferimento agli argomenti analizzati, che sempre accompagna la trattazione della complessa materia, consente al lettore di avere una conoscenza più ampia e approfondita su quanto comunicato e comunque gli rende più agevole comprendere e formarsi un'idea personale non semplicistica o meramente nozionistica sulla materia stessa. Il testo parte dalla connotazione generale del concetto di reato dando evidenza alla necessità della più ampia conoscenza del contesto in cui si colloca il reato e senza l'analisi del quale l'interpretazione non può essere delineata, interpretazione dei fatti criminosi che invece viene spesso data da parte dei giornalisti portati per altro dal loro dovere di cronaca a tracciare ipotesi di esiti investigativi anche prematuramente. Nella modalità accennata Giovanni Catalisano passa a trattare le tematiche da lui scelte per circostanziare i più importanti concetti riferiti alla determinazione del reato e del reo, tra cui nella psicologia giuridica il concetto di *profiling* o identikit psicologico del possibile criminale, inoltre il concetto di scena del crimine, di *staging* o intenzionale alterazione della scena da parte del criminale. Ampio spazio viene dato al chiarimento di imputabilità dell'indagato, con riferimento all'art. 85 del codice penale che prevede che vi sia colpa solo se nel momento della commissione del reato il soggetto fosse in grado di intendere e di volere. È il caso di evidenziare qui accanto alla disamina competente ed efficace di Giovanni Catalisano come sia molto difficile se non impossibile constatare a posteriori se il soggetto fosse o non fosse in grado di intendere e di volere al momento del crimine. E certo, aggiungiamo ancora, non si può inferire magari dal numero esorbitante di coltellate inferte che il criminale avesse perso la testa e avesse incrudelito in quanto non in grado di intendere e di volere, il numero delle coltellate si riferisce anche all'odio che arma la mano dell'assassino e l'odio è un sentimento che tutti gli umani possono nutrire senza con ciò perdere la facoltà di intendere e di volere, anzi, la capacità di intendere e la volontà di uccidere in

questi casi, sempre all'interno della digressione stimolata dall'analisi del testo dell'Autore, vengono rafforzate proprio dalla presenza dell'odio. In ogni caso, per evitare di favorire il criminale dandogli la possibilità di dire che non sapeva quello che faceva, ossia per superare la soggettività delle perizie psichiatriche e psicologiche inerenti alla ricostruzione dello stato mentale con cui l'assassino abbia ucciso, occorrerebbe per forza attenersi alla constatazione della congruenza tra volontà di uccidere e azioni utilizzate allo scopo, ossia al mantenimento del senso di realtà da parte del criminale – chi uccide o compie delitti di violenza che fanno inorridire le persone meno malvagie non è per questo incapace di intendere e di volere in quel momento, qualora mantenga integre le componenti logiche che guidano il suo comportamento, ciò che comprova la sua capacità di intendere e di volere al di là di ogni ragionevole dubbio, sia nel caso della premeditazione che nel caso del delitto cosiddetto d'impeto. Proprio la difficoltà di provare sul piano oggettivo che l'omicida abbia perso la capacità di intendere e di volere in quel preciso momento, è una forma potente di deresponsabilizzazione del delinquente, la cui difesa sempre si appoggia a questo principio ponendolo in mano alle perizie ma chiudiamo qui la breve digressione che avrebbe bisogno almeno di un intero studio per essere trattata convenientemente.

Il secondo Capitolo concerne, tra l'altro, più specificamente il reato di diffamazione, ossia la lesione della reputazione dei soggetti di cui il discorso, con l'evidenziazione sia delle modifiche subite da tale reato nella successione delle epoche e delle leggi sia delle modalità in cui si realizza la diffamazione che non sono sempre scontate. Particolarmente interessante è la disamina della questione del diritto del cittadino garantito dallo Stato alla protezione e difesa dalle aggressioni dei delinquenti. Anche qui Catalisano offre la sua disamina profonda degli eventi, della situazione concreta e rileva come i principi democratici dello Stato civile subentrato all'assolutismo dei regimi del passato dove non vi erano diritti di sorta per il popolo stiano cedendo a fronte di un aumento delle cause criminogene, a monte delle quali stanno in primo luogo, sempre ribadisce l'Autore, il bonismo legislativo e giudiziario che vanifica la pena da assegnare al delinquente riducendola al minimo possibile quando non venga sostituita con brevi e comodissimi arresti domiciliari e via dicendo in trattamenti molto *soft* per i delinquenti. Per questi motivi, in aggiunta alla delinquenza per così dire indigena, vi è in Italia un grosso afflusso di delinquenza internazionale viste le condizioni di eclatante favore di cui godono i criminali, tutto ciò corroborato da Catalisano con prove e controprove di quanto affermato. In aggiunta vengono dati ragguagli analitici sulla presenza di dolo intenzionale e dolo generico, sulle circostanze aggravanti relativamente alla diffamazione di un corpo politico, amministrativo o giudiziario e molto altro dettaglio, fornito sempre con la spiegazione del significato dei termini tecnici onde rendere fruibile a tutti il contenuto delle affermazioni. Ad esempio, il

lettore non specialistico viene in contatto, tra gli altri concetti utili a comprendere la complessa realtà in cui la Giustizia opera, del concetto di *esimente*, termine che pochi conoscono al di fuori di coloro che appartengano per studi e professione all'ambito giudiziario e per il quale si intendono, come illustra Catalisano, quelle circostanze di non punibilità grazie alle quali, malgrado le apparenze, non è stato compiuto un vero e proprio reato, vedi ad esempio lo stato di legittima difesa che esime dal reato di omicidio chi, per difendere la propria vita, abbia comunque ucciso.

Nel terzo Capitolo si discute il tema della colpa del direttore responsabile e dei giornalisti in generale evidenziando quando e come possa sussistere il reato di diffamazione stante il diritto di cronaca, mentre nel Capitolo quarto si tratta della formazione del concetto di colpevolezza nei cittadini tenuto conto anche dell'influsso dei *mass media* per poi esporre i termini legittimi e illegittimi della critica all'operato dei pubblici poteri e relativa tutela dell'immagine della Pubblica Amministrazione (131), tenuto conto dell'art. 21 della Costituzione italiana che prevede e riconosce la libertà di espressione del pensiero da parte di chiunque. Vengono quindi esposti i limiti di tale libertà che non deve degenerare nell'attacco indiscriminato alla persona il cui operato si vuole, con diritto, sottoporre a critica, questo sia da parte dei cittadini comuni che degli operatori dell'informazione, i giornalisti.

Numerosi e tutti molto interessanti e rilevanti per la comprensione di un settore tanto articolato come quello dell'esercizio della Giustizia e del diritto di informazione, nonché trattati con estrema chiarezza delle idee, sono gli ambiti concettuali e giuridici esposti da Giovanni Catalisano in un orizzonte vasto così che la panoramica dà ragione dei processi di astrazione effettuati per categorizzare, inquadrare i fatti e i concetti nella visione più corretta per la comprensione, per la conoscenza.

Rita Mascialino